


Emendamento all'art. 5 della proposta di legge "Promozione della cultura dell'abitare sociale" (a. e. 875/A).

"ART. 5

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 06 "Interventi per il diritto alla casa", è assegnata la dotazione finanziaria per il corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e cassa, di € 250.000,00 con prelevamento di pari importo dal Capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, autorizzando la Giunta Regionale a provvedere alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.
2. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall'art.38 del decreto legislativo n.118 del 2011 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).
3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste."

APPROV. A MAGGIORANZA



Antonio Damselli

31/01/2019